

Comune di Trivignano Udinese

Provincia di Udine

REGOLAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

Adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09.09.2014 e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 02.03.2022

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Trivignano Udinese.

Art. 2

SOGGETTI PASSIVI

L'addizionale all'IRPEF è dovuta al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 3

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E DECORRENZA

1. L'aliquota è determinata, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 138 del 13.8.2011 convertito dalla legge n. 148 del 14.9.2011, nel seguente modo:

- a decorrere dal 2012 nella misura dello 0,33% da applicarsi ai redditi e secondo le modalità di cui al D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni e al comma 142 dell'art. 1 della Legge finanziaria per l'anno 2007, del 27/12/2006 n. 296;

- a decorrere dal 2014 nella misura dello 0,65% da applicarsi ai redditi e secondo le modalità di cui al D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni e al comma 142 dell'art. 1 della

Legge finanziaria per l'anno 2007, del 27/12/2006 n. 296 con fascia di esenzione per i redditi fino a € 7.500,00.

- a decorrere dal 2022 nella misura dello 0,80% da applicarsi ai redditi e secondo le modalità di cui al D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e successive modificazioni e integrazioni e al comma 142 dell'art. 1 della Legge finanziaria per l'anno 2007, del 27/12/2006 n. 296 con fascia di esenzione per i redditi fino a € 7.500,00.

Art.4

DISPOSIZIONI

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sull'apposito sito individuato con decreto ministeriale, nelle forme previste dalla legge.